

QUADRO PRESCRITTIVO

La Società Frassine s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero i recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, con sede legale e operativa in via Bragadina n. 2/b, Villafranca di Verona (VR), nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

Gestione generale dell'impianto

1. gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
 - la data di effettuazione;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
4. la ditta dovrà adeguare/aggiornare, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014¹, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013² e del 13 giugno 2014³); la polizza fidejussoria/appendice dovrà comprendere l'indicazione della data di scadenza e del termine di escussione della stessa nonché esplicito riferimento al presente provvedimento.
L'avvio/prosecuzione dell'attività di trattamento rifiuti, secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento, è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie che dovranno essere mantenute aggiornate nei modi previsti dalla normativa vigente;
5. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010⁴ ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente

¹ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D. Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

² Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

³ Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

⁴ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

6. in caso di chiusura e dismissione dell'impianto, dovrà essere ripristinata l'originaria destinazione d'uso dell'area e dovranno essere rimosse le strutture approvate ai sensi della normativa ambientale ai fini dello svolgimento della stessa attività di recupero rifiuti, assicurando al contempo che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali⁵; le risultanze delle indagini dovranno essere comunicate a Provincia, Comune, A.R.P.A.V. e A.U.L.S.S.;
7. ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito alla gestione dell'impianto deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia;

Gestione rifiuti

8. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti riportati nella Tabella Codici ed Attività riportata allegata al seguente provvedimento;
9. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici e Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate⁶:

R4	Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici.
R12	scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11;
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

10. La massima capacità istantanea di stoccaggio, è pari a 2.500 tonnellate di cui:

- 2,350 tonnellate per rifiuti non pericolosi con codici CER appartenenti ai punti 3.1 e 3.2 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii;
- 150 tonnellate per rifiuti non pericolosi con codici CER diversi da quelli di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 del D.M. 05 Febbraio 1998 e ss.mm.ii.;

⁵Suolo, sottosuolo e acque di falda.

⁶ La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

11. la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti pericolosi eventualmente prodotti in impianto è fissata pari a 12 Mg/giorno.
12. la potenzialità giornaliera massima di trattamento dell'impianto è fissata pari a 75 Mg./giorno;
13. Le operazioni di recupero autorizzate, di cui sopra, devono essere condotte mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto. Inoltre dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto.
14. L'utilizzo e il recupero dei codici EER 120102 "Polveri e particolato di metalli ferrosi" e 120104 "Polveri e particolato di materiali non ferrosi" è ammesso solo per rifiuti il cui stato fisico sia non polverulento ai sensi dei Regolamenti comunitari di settore.
15. i rifiuti sottoposti alla sola messa in riserva dovranno essere avviati esclusivamente ad effettivo recupero in impianti autorizzati al recupero stesso, cioè dovranno avere provenienza e caratteristiche conformi a quanto previsto nelle specifiche autorizzazioni;
16. L'impianto deve essere gestito in conformità al progetto approvato, esclusivamente nelle aree indicate nella planimetria relativa alla modifica non sostanziale approvata inviata in ultimo in data 29 novembre 2023⁷.
17. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 205 del 2010.
18. I rifiuti introitati in impianto, i quali, a seguito di trattamento, non abbiano le caratteristiche di materie prime secondarie stabilite dall'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii devono essere inviati presso impianti di recupero autorizzati.
19. I "rifiuti prodotti" per i quali la ditta prevede l'allontanamento verso idonei impianti di smaltimento, dovranno essere gestiti in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Il deposito dei rifiuti accettati destinati a smaltimento e/o recupero dovrà rispettare il limite temporale di un anno⁸;
20. i rifiuti non conformi (fuori specifica) dovranno essere resi al produttore del rifiuto, o immediatamente alla consegna del carico, o successivamente, nel più breve tempo possibile, e deposti nelle aree previste nella planimetria di progetto;
21. i rifiuti in ingresso all'impianto devono essere stoccati separatamente rispetto agli analoghi rifiuti prodotti; essi devono chiaramente ed univocamente essere identificati con cartelli;
22. I rifiuti in entrata all'impianto codificati non pericolosi dal produttore, che presentano una "voce a specchio" con un codice definito pericoloso, devono essere accompagnati da apposita dichiarazione del produttore che ne attesti la provenienza e le caratteristiche, corredati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi e comunque ad ogni modifica del ciclo produttivo e che attestino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.
23. Sui rifiuti tra loro non compatibili non è consentita la miscelazione che possano pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e comunque, non è possibile eseguire la miscelazione di rifiuti in difformità a quanto prescritto nell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

⁷Acquisita in data 29 novembre 2023 con n. 62291 del protocollo;

⁸Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g del decreto legislativo n. 36/2003: "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

24. Lo stoccaggio dei rifiuti ammessi nell'impianto per la sola messa in riserva R13 dovrà essere finalizzato al successivo invio presso impianti esterni autorizzati allo svolgimento dell'attività di recupero (da R1 a R12); non sono consentiti ulteriori passaggi presso impianti di sola messa in riserva né sono ammesse pratiche di cambio codice sugli stessi.
25. Su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto non sono ammesse pratiche di cambio codice; l'accorpamento, successivo alla cernita, delle varie frazioni dello stesso rifiuto da inviare a recupero non deve comportare una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice CER.
26. Su tutti i rottami o altri materiali metallici di risulta deve essere effettuata la sorveglianza radiometrica, così come previsto dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101. La registrazione dei controlli effettuati per la sorveglianza radiometrica, deve essere a disposizione degli organi di vigilanza.
27. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014. In particolare la ditta è tenuta a:
- annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
 - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
 - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
 - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
 - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. avvengano esclusivamente nelle aree previste da progetto;
 - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - conferire i R.A.E.E. pericolosi esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare sugli stessi operazioni di trattamento finalizzate al recupero, ai sensi del d.lgs. n. 49/2014;
28. in riferimento alla gestione dei rifiuti identificati dal codice CER 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose) si dovrà rispettare anche le seguenti prescrizioni:
- non verificare che i veicoli in ingresso identificati con il codice CER 160106 siano stati correttamente e completamente messi in sicurezza e demoliti dal centro di raccolta e/o impianto di trattamento dal quale provengono (in caso contrario non potranno essere ammessi all'impianto con il suddetto codice);
 - non immettere nelle carcasse dei veicoli messi in sicurezza qualsiasi altro materiale o rifiuto; non aggiungere ai pacchi carrozzeria rifiuti e scarti della pressatura;
 - prima di sottoporre le carcasse a riduzione volumetrica/frantumazione, deve essere effettuato il preventivo trattamento per la promozione del

riciclaggio, in conformità al punto 7 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 209/03 e ss.mm.ii.;

- deve essere assicurato che, in fase di frantumazione, vengano separate tutte le componenti non rimosse nella preventiva fase di trattamento per la promozione del riciclaggio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 209/03; qualora la fase di frantumazione venga effettuata presso un altro impianto, la ditta dovrà acquisire una dichiarazione, da parte dell'impianto destinatario del veicolo, in merito all'assunzione dell'onere di effettuare tale rimozione/separazione; la dichiarazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione degli organi di controllo;

29. Le aree destinate agli stoccaggi dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti devono essere distinte e separate dallo stoccaggio delle materie prime prodotte o dai “non rifiuti”, secondo la planimetria approvata.
30. I rifiuti non pericolosi introitabili in impianto aventi codice generico CER 120199 devono rispondere alle caratteristiche descritte “*CER 120199: scarti di lavorazione al pantografo, scarti di stampaggio, ritagli e scarti di lamiera metalliche, scarti di taglio al laser, scarti della operazioni di punzonatura e cesoiatura effettuate su materiale metallico*”.
31. Tutti i recipienti fissi e mobili e le zone di stoccaggio dei rifiuti o materie prime secondarie devono essere dotati di idonee etichette o cartelli indicanti il tipo di rifiuto stoccato, il codice CER e la pericolosità del rifiuto stesso, o la loro natura nel caso dei prodotti o materie prime secondarie.
32. in impianto dovrà essere presente idoneo materiale assorbente per la raccolta di eventuali spanti;
33. si dovrà assicurare che i cumuli delle materie prime secondarie e dei rifiuti posti all'interno del perimetro dell'impianto non superino l'altezza di 6 metri, rispettando criteri di stabilità ed avendo cura che non costituiscano pericolo per gli addetti;
34. si dovrà assicurare che i cumuli posti a ridosso del muro di recinzione sul lato strada non superino l'altezza del muro stesso per ragioni di sicurezza;
35. si dovrà assicurare che le altezze dei cumuli centrali, anche in considerazione dell'altezza raggiunta dal braccio del mezzo operatore, rispettino le distanze dall'elettrodotto prescritte dalla normativa ed imposte dal gestore dell'elettrodotto stesso, e comunque non superino i 6 metri;
36. lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazione di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
37. la pavimentazione delle zone di transito e delle aree destinata allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenute pulite ed in buono stato;
38. Le sostanze o oggetti introdotte come tali in impianto devono essere stoccate separatamente da quelle prodotte dall'azienda e chiaramente ed univocamente identificate con cartelli.

Emissioni in atmosfera

38. Nella gestione delle attività svolte in impianto devono essere messe in atto misure per il

contenimento delle emissioni diffuse di prodotti polverulenti provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico/scarico, o stoccaggio previste nell'allegato V alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006; lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti dovrà essere svolto adottando le migliori tecniche⁹ di stoccaggio disponibili e realizzando lo stoccaggio in condizioni di sicurezza, ovvero riducendo sia la generazione di emissioni indesiderate che i rischi di sversamenti nell'ambiente.

39. L'impianto deve essere gestito in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri, la formazione di emissioni maleodoranti o pericolose, garantendo in particolare una corretta gestione dei rifiuti.
40. Deve essere rispettato il divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto sul luogo.
41. il trasporto di materiali polverulenti deve avvenire utilizzando dispositivi atti a contenere la produzione di polveri;
42. Le emissioni sonore devono rispettare i valori limite di emissione ed i valori limite assoluti di immissione, in relazione alla classe di appartenenza dell'area in cui è ubicato l'impianto, individuata dal comune di Villafranca di Verona a seguito dell'adozione del piano di zonizzazione acustica, nonché il valore limite differenziale di immissione.

Scarichi idrici

43. La Società Frassine srl è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole allo scarico in rete fognaria rilasciato da Acque Veronesi¹⁰ s.c.a.r.l., che costituisce parte integrante e sostanziale del seguente atto;
44. Il set analitico di autocontrollo, previsto dal parere di cui al paragrafo precedente, va implementato con l'analisi dei seguenti parametri: Azoto tot, e Fosforo tot.
45. per quanto riguarda l'esercizio dell'impianto di depurazione e lo scarico nel suolo delle acque meteoriche di seconda pioggia, la società è tenuta a:
 - assicurare il rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 4 dell'Allegato 5, alla parte terza, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e l'assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 dello stesso Allegato 5;
 - sottoporre lo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia ad un controllo analitico quadrimestrale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza e controllando in particolare i parametri: *pH, materiali grossolani, SST, COD, idrocarburi totali, zinco, ferro, piombo, rame, cloruri, solfati, tensioattivi*;
 - mantenere in perfetto stato di efficienza e funzionalità tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico;
 - effettuare una pulizia dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, almeno con frequenza annuale, con obbligo di registrazione dei rifiuti prodotti;
 - non scaricare in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento;
 - comunicare tempestivamente, all'area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia ed all'ARPAV, ogni variazione delle caratteristiche dello scarico (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici) ed ogni guasto che interessi l'impianto di trattamento e la rete fognaria;
 - richiedere nuova autorizzazione allo scarico qualora lo stesso presenti caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate e/o qualora l'attività sia trasferita in altro luogo o soggetta a diversa destinazione d'uso; dare comunicazione qualora le caratteristiche dell'impianto di trattamento rimangano invariate a seguito di interventi

⁹ esempio: contenitori a tenuta stagna, dotati di copertura impermeabile, qualora non siano stoccati dentro il capannone,

¹⁰Acquisita al protocollo della Provincia di Verona al n. 85670 del 11 ottobre 2017 (pratica Acque Veronesi n. 0000389/17, fir Int. 0014693/16)

di ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento e/o dell'impianto di trattamento acque;

46. si dovrà mantenere le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche non ostruite e sgombre, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque stesse;
47. i manufatti impiegati per raccolta, trattamento e/o convogliamento delle acque di scarico (griglie di raccolta, vasche, pozzetti, tubazioni, ecc.) devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, chiarendo che i punti assunti per la verifica degli scarichi sono i pozzetti di ispezione riportati nell'elaborato agli atti¹¹. Le vasche di sedimentazione/disoleatore delle acque meteoriche devono essere soggette ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione-depurazione; il rifiuto derivante dalla manutenzione delle vasche dovrà essere smaltito presso impianti autorizzati;

¹¹ Acquisita in data 29 novembre 2023 con n. 62291 del protocollo;